



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51

OGGETTO:

"DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL DECRETO TRASPARENZA". INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI".

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LIETTA GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. SCARSETTI STEFANO - Vice Sindaco	Sì
3. RIGOLI ASSUNTA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Di Pietro.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LIETTA GIOVANNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: "DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL DECRETO TRASPARENZA". INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI".

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Visto che successivamente la CIVIT con deliberazione n. 66 del 31/07/2013 ha fissato gli elementi del sistema sanzionatorio prefigurato dal Decreto Trasparenza per la violazione di taluni obblighi di comunicazione e pubblicazione;

Visto che con la stessa deliberazione l'Autorità ha indicato la necessità, per la Pubblica Amministrazione, di prevedere e disciplinare il procedimento sanzionatorio con proprio Regolamento;

Vista la bozza del regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza costituito da n. 11 articoli;

Ritenuto, quindi, che il predetto regolamento costituisce una integrazione al Regolamento di "Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, approvato con il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto

DELIBERA

1) di approvare il regolamento comunale sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza, costituito da n. 11 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale come allegato A);

2) di stabilire che il regolamento di cui al punto 1) costituisce integrazione al Regolamento Comunale di "Organizzazione degli Uffici e ordinamento dei servizi ai sensi dell'art. 89 e seguenti del TUEL approvato con delibera giuntale n. 23 del 4.marzo 2013;

3) di disporre la pubblicazione del citato Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, sull'albo pretorio telematico;

4) di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1 del presente provvedimento una volta approvato entrerà in vigore dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line, con conseguente abrogazione automatica dalla predetta data delle norme regolamentari incompatibili con lo stesso;

5) di trasmettere, per informativa, copia del presente atto alla R.S.U aziendale e alle OO.SS..

o - o - o - o - o -

Pareri ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
F.to Dott. Nicola Di Pietro

Per la regolarità contabile
F.to Rag. Tania Giani



Allegato A)

COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO

**SULLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA.**

approvato con delibera giuntale n. 51 del 26.10.2017

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Sistema sanzionatorio**
- Art. 3 - Sanzioni**
- Art. 4 - Avvio del procedimento**
- Art. 5 - Istruttoria**
- Art. 6 - Contraddittorio**
- Art. 7 - Chiusura dell'istruttoria**
- Art. 8 - Conclusione del procedimento**
- Art. 9 - Criteri per l'applicazione della sanzione**
- Art. 10 - Pagamento in misura ridotta**
- Art. 11 - Entrata in vigore**

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 secondo la deliberazione della CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione del 31.07.2013, n. 66.

Art. 2
Sistema sanzionatorio

1. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 si attiva:
 - a) Per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22 comma2 del D.Lgs. n. 33/2013;
 - b) Per omessa comunicazione all'Ente, da parte degli Amministratori societari, al proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero delle indennità di risultato entro trenta giorni dalla percezione.

Art. 3
Sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 2 danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 10.000 euro singola violazione rilevata.
2. Le violazioni di cui all'articolo 2, inoltre, sono rilevanti sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della P.A.;
3. Il Responsabile della Trasparenza non risponde dell'omissione se dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 4
Avvio del procedimento

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della CIVIT, dell'OIV (o del Nucleo di valutazione), ovvero del Responsabile per la Trasparenza o suo delegato.

Art. 5
Istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della Legge 190/2012, svolge la fase istruttoria.

2. Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre i venti giorni.
3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 6 *Contraddittorio*

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie *controdeduzioni* in forma scritta.
2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione e della corruzione, nel quale può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale.
3. Durante il contraddittorio, del quale è steso processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non ascrivibili.
4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione e della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione e della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 7 *Chiusura dell'istruttoria*

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione e della corruzione chiude l'istruttoria con breve relazione.
2. Quindi, rimette gli atti all'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

Art. 8 *Conclusione del procedimento*

1. L'Autorità Amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 3 comma 1 è l'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari.

2. L'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari provvede sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione e della corruzione.
3. L'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "*non luogo a procedere*".

Art. 9

Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 10

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981, è sempre ammesso il pagamento d'una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento costituisce allegato al Regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi ed entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

SANZIONI

TIPOLOGIA DI SANZIONI	Sanzioni a carico di soggetti	Sanzioni disciplinari
		Sanzioni per responsabilità dirigenziale
		Sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa
		Sanzioni amministrative
		Sanzioni di pubblicazione
	Sanzioni a carico di enti od organismi	Sanzioni consistenti in mancato trasferimento di risorse

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
Art.15 <i>“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”</i> Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari	
Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2: • estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato • incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	In caso di pagamento del corrispettivo: • responsabilità disciplinare • applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta
Art. 22 <i>“Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato”</i> Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.	
Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a: • ragione sociale; • misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a. • numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; • risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; • incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico	Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: • componenti degli organi di indirizzo • soggetti titolari di incarico	Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante
Art. 28 <i>“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”</i> Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali	
Omessa pubblicazione dei rendiconti	Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
Art. 46 <i>“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”</i> Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari¹	
Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa	• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale • Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a. • Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

¹ Il responsabile non è sanzionabile se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale • Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a. • Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile
Art. 47 <i>“Sanzioni per casi specifici”</i> Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico²	
Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: • situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico; • titolarità di imprese • partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela • compensi cui dà diritto la carica	• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione • Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito <i>internet</i> dell'amministrazione o degli organismi interessati

² Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).

Art. 47 <i>“Sanzioni per casi specifici”</i> Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari³	
Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a: • ragione sociale; • misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a. • numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; • risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; • incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione
Art. 47 <i>“Sanzioni per casi specifici”⁴</i> Sanzioni a carico degli amministratori di società	
Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari

³ Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).

⁴ Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to : LIETTA GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 06.11.2017 all'Albo Pretorio online del Comune inserito nel sito web: www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dall'art.32, comma 5, Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Addì, 06.11.2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola Di Pietro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 06.11.2017

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Di Pietro



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola Di Pietro